


Diocesi di Trieste e Capodistria

Parrocchia di S. Francesco d' Assisi

Trieste

LETTERA FONDAZIONALE



N. 235/56

ANTONIUS SANTIN

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS TERGESTINUS ET JUSTINOPOLITANUS

La parrocchia di S. Giovanni Decollato appariva alla sua costituzione, alla metà del secolo scorso, come un grosso centro rurale periferico e staccato dalla città di Trieste. L'espansione della città e la lenta trasformazione sociale-economica portarono la zona di Guardiella ad essere inclusa nella cinta suburbana ed eg-
similata dalla vita cittadina mentre quartieri nuovi col-
marono le distanze creando la continuità col centro. L'au-
mento di popolazione - la parrocchia conta oggi circa 18
mila anime - e l'incremento edilizio resero evidenti i
problemi dell'assistenza spirituale cui la scarsità del
clero e la distanza dalla chiesa parrocchiale non poteva-
no far fronte. Nel 1938 i Frati Minori Conventuali, ri-
tornati a Trieste, dopo l'allontanamento disposto dal-
l'Imperatore Giuseppe II nel 1785, aprirono una Casa al
centro della zona di nuova costruzione erigendo poco do-
po la chiesa di S. Francesco, che fu consacrata nel 1963.
Gradatamente la vita spirituale si svolse, ricevendo in-
cremento, attorno a questa chiesa, tanto da costituire
le premesse per il provvedimento canonico di erezione di
una nuova parrocchia.

Intercorse le necessarie intese con la Provin-
cia Patavina dei Frati Minori Conventuali il giorno 21 a-
prile 1965 fu stipulato il seguente atto tra l'Ordinario
diocesano e la Regolare Provincia Patavina dei Frati Mi-
nori Conventuali:

"Considerato che la estensione e la densità di popolazio-
ne della parrocchia di S. Giovanni Decollato rendono dif-
ficile una compiuta ed efficace azione pastorale;

ritenendo che a tale situazione si può dare una adeguata soluzione mediante la costituzione di una nuova parrocchia nella zona gravitante sulla chiesa di S. Francesco, in via Giulia 70, della Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali;

chiesto, a norma del diritto canonico, ed ottenuto dal Capitolo Cattedrale e dai parroci interessati il voto favorevole all'erezione della nuova parrocchia di S. Francesco di Assisi in Trieste;

si stipula la seguente

CONVENZIONE

tra l'Ordinario delle Unite Diocesi di Trieste e Capodistria e la Regolare Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali.

art. 1 - Il Vescovo di Trieste e Capodistria, previa facoltà apostolica, erige ed affida alla Regolare Provincia Patavina di S. Antonio dei Frati Minori Conventuali ad normam juris e ad nutum Sanctae Sedis la parrocchia di S. Francesco d'Assisi in Trieste, costituendola nella esistente chiesa di S. Francesco dei Frati Minori Conventuali in via Giulia.

art. 2 - I confini della parrocchia sono quelli definiti nel decreto di erezione e segnati nella carta topografica allegata al decreto stesso. Mutazioni di confini potranno essere fatte dall'Ordinario del luogo a norma dei sacri canoni.

art. 3 - La dote del nuovo beneficio parrocchiale, costituita dalla Regolare Provincia, è stabilita in un capitale di L. 1.100.000 da investirsi in Titoli di Stato al 5% a nome dello stesso beneficio. Al detto capitale si aggiunge la costituzione di due patrimoni del valore nominale di L. 20.000 ciascuno da investirsi in Titoli di Stato a nome delle due cooperative.

art. 4 - I Religiosi assumono la cura d'anime con tutti i diritti e doveri ad essa inerenti, compresi tra questi l'assistenza dell'Azione Cattolica, l'insegnamento della Dottrina Cristiana tanto in chiesa quanto nelle scuole pubbliche secondo le disposizioni dell'Ufficio Catechistico Diocesano, la cura degli ammalati, l'assistenza dell'Oratorio e quanto altro spetta al ministero pastorale.

art. 5 - Per il governo della parrocchia e la cura d'anime la Regolare Provincia mette a disposizione tre sacer

doti particolarmente idonei e preparati al ministero pastorale; di questi uno funge da Vicario attuale ed è costituito a norma dei cann. 456 e 459 par.2 e della costituzione sinodale 382, osservate in materia le disposizioni concordatarie e civili (art.29 del Conc., art.2 L. 27 maggio 1929; n.848 e 3 e 4 del Regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R.D. 2/12/1929, N. 2262).

La nomina dei vicari cooperatori è fatta ai sensi del can. 476 par. 4. In tutto ciò che riguarda la cura d'anime, il Vicario attuale e i Vicari cooperatori, salvo il diritto dei Superiori Religiosi, sottostanno alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo.

art. 6 - Gli ambienti destinati a sede dell'ufficio parrocchiale saranno adatti e funzionali; lo stesso ufficio parrocchiale sarà tenuto secondo gli ordinamenti diocesani (Istruzione in appendice al Sinodo). Particolare conoscenza il Vicario attuale dovrà avere della procedura in materia matrimoniale. (Istruzione in appendice al Sinodo Diocesano).

art. 7 - Nell'ambito della parrocchia di S. Francesco non esistono al momento attuale Enti ecclesiastici ed Opere pie.

art. 8 - Entro i confini della parrocchia non esiste alcun bene mobile o immobile di proprietà della diocesi. Il terreno su cui è costruita la chiesa, con la chiesa stessa e gli attuali edifici annessi e circostanti, sono di esclusiva proprietà della Regolare Provincia Patavina dei Frati Minori Conventuali.

Le eventuali costruzioni future saranno realizzate con mezzi esclusivi della stessa Regolare Provincia e del Convento.

art. 9 - Dei beni parrocchiali o comunque appartenenti alla parrocchia e al suo beneficio, che si formeranno o saranno acquisiti dopo l'erezione della stessa parrocchia, sarà redatto un accurato inventario che dovrà essere debitamente aggiornato; di esso inventario, una copia sarà conservata presso la Curia Vescovile, una nell'archivio della Curia Provinciale e una nell'archivio della parrocchia.

I sopradetti beni saranno considerati provenienti "intuitu parociae" o meno, a norma dei canoni 630 par. 3 e 1536 par. 1.

art.10 - Salvo regime proprio della Chiesa nella quale si costituisce la parrocchia e che, come detto nell'articolo 8, è di proprietà della Regolare Provincia Patavina

e viene amministrata a norma dei sacri canoni e delle Costituzioni dell'Ordine (cf. n. 705), l'amministrazione dei beni della parrocchia e dati "intuitu parociae" sarà distinta da quella dei beni dei Religiosi, e sarà regolata anche per quanto riguarda le oblazioni dei fedeli come previsto per le altre parrocchie secolari della Diocesi a norma dei cann. 533 par. 1, nn. 3 e 4 e par. 2; 535 par. 3 n.2; 630 par. 3 e 4; 631 par. 3; 1525 e Resp. Pont. I.C. 25/7/1926.

art.11 - Nessuna innovazione interessante per la parrocchia e il beneficio o i suoi beni deve avvenire senza il consenso dell'Ordinario del luogo. Le eventuali innovazioni, per quanto possibile, si faranno con le oblazioni dei fedeli fatte "intuitu parociae".

art.12 - Gli edifici che verranno costruiti sul terreno di proprietà della Regolare Provincia o del Convento, e con i loro mezzi apparterranno alla Regolare Provincia o al Convento anche se costruiti in utilità della parrocchia.

art.13 - Qualora per qualsiasi motivo la Regolare Provincia dovesse abbandonare la parrocchia, le oblazioni dei fedeli che si presumano fatte alla parrocchia rimangono della stessa non esclusa la dote del beneficio che i Religiosi hanno provveduto a costituire e le eventuali donazioni che fossero nel frattempo venute ad arricchire il beneficio stesso.

art.14 - Qualora per qualsiasi motivo i Religiosi si trovassero nella necessità di lasciare la parrocchia e di allontanarsi definitivamente dal luogo, è concesso all'Ordinario del luogo il diritto di precedenza per acquistare a prezzo eguale gli immobili e tutto ciò che è di proprietà della Regolare Provincia.

art.15 - I Religiosi hanno diritto di conservare ed erigere nella parrocchia, ad normam juris canonici, il Terz'Ordine Francescano e la Milizia di Maria Immacolata.

art.16 - Del resto la parrocchia si intende affidata ai predetti Religiosi ad normam juris et ad nutum Sanctae Sedis e per tutto ciò di cui non si fa speciale menzione nella presente Convenzione si fa richiamo al Codice di Diritto Canonico, alle disposizioni della Santa Sede e alle prescrizioni diocesane.

art.17 - La presente Convenzione non potrà essere mutata o modificata senza il consenso mutuo delle due parti e l'approvazione della Santa Sede.

Conventionem pro Paroecia in Ecclesia S. Francisci
Ass. Fratribus Minoribus Conventualibus Provinciae Pata-
vinae concedenda approbamus.

Tergesti, die 21 Aprilis 1965

+ Antonius Santin
Archiep. Ep. Tergestinus

sac. Tarcisius Bosso
Cancellarius

Praesentem Conventionem, de consensu ve. Definitorii
Provincialis, approbamus.

Patavia, in Conventu S. Antonii, die 21 Aprilis 1965

P. Vitellius Bommarco
Minister Provincialis O.F.M.Conv.

P. Vincentius Tommasi
Secretarius Provinciae

Praesentem Conventionem inter Exc. mum Archiepisco-
pum Tergestinum et Ministram Provinciae Patavinae pro Pa-
roecia in Nostra Ecclesia S. Francisci, Tergesti, erigen-
da, de consensu Assistantium Generalium approbamus.

Romae, ad SS. Apostolos, die 25 Aprilis 1965.

fr. Caietanus Stano
Proc. et Vicarius Generalis
O.F.M.Conv.

fr. Erminius M. Conardelli
Secretarius et Assistens Generalis.

Ciò premesso, ottenuta dalla Santa Sede, a norma dei sacri canoni, la facoltà di erigere e di affidare ai Religiosi la parrocchia con il Rescritto della Sacra Congregazione del Concilio p.n. 96257/D dd. 6 ottobre 1964

BEATISSIMO PADRE,

Il Vescovo di Trieste e Capodistria umilmente chiede alla SANTITÀ VOSTRA la facoltà di affidare ai Frati Minori Conventuali la erigenda parrocchia di S. Francesco di Assisi in Trieste, attesa la scarsità di clero diocesano.

Si unisce all'uso la convenzione debitamente firmata dal Vescovo oratore e dal Superiore dei Padri Conventuali.

SACRA CONGREGATIO CONCILII, attentis expositis, Episcopo Tergestino oratori facultatem juxta preces benigne concessit, dummodo tamen praedicta parocchia praefatis Religiosis concedita intelligatur ad normam juris et ad nutum Sanctae Sedis.

Datum Romae, die 6 octobris 1964.

P. Card. Ciriaci, Praefectis

+ P. Palazzini, a Secretis

Chiesto il voto, ai sensi del can. 1428 par. 1 C.J.C. al Capitolo Cattedrale e ai parroci di S. Giovanni Decollato, della Beata Vergine delle Grazie, del Sacro Cuore;

Visti i canoni 476 par. 1 e 8 e 1427 par. 2 C.J.C. ed avendo in animo la sola preoccupazione del bene spirituale dei fedeli, estendiamo la seguente

LETTERA FONDAZIONALE

art. 1

Di Nostra ordinaria autorità ed a norma dei sacri canoni separiamo, dividiamo e dismembriamo delle parrocchie di S. Giovanni Decollato, della Beata Vergine delle Grazie e del Sacro Cuore parte dei rispettivi territori nei limiti precisati all'art. 3 ed erigiamo in perpetuo il risultante territorio in parrocchia dedicandola a S. Francesco d'Assisi.

art. 2

Affidiamo ad normam juris e ad nutum Sanctae Sedis e nei termini della Convenzione su riportata la parrocchia di S. Francesco d'Assisi alla Provincia Patavina dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.

art. 3

La linea di confine della parrocchia di S. Francesco parte dal punto d'incontro delle vie Giulia e Kandler. Risale da qui lungo la via Kandler includendone tutti i numeri pari e dispari, e, piegando a destra entra nella via di Colegna all'altezza del n. 23 (escluso). La percorre fino ad imboccare, dopo il n. 41, il Vicolo dell'Edera. Continua per questo vicolo fino all'ansa formata dalla via Pendice di Scoglietto. Segue ora lungo la mezzaria questa strada, raggiunge ed attraversa la via dello Scoglio entrando all'altezza dei nn 83 (incluso) e 111 (escluso) di questa via in un viottolo trasversale. Lo compie interamente uscendo sulla via Ferrari. Piega a sinistra, sale brevemente e si porta sulla via Zanella tra i nn 27 (escluso) e 29 (incluso). Indi prendendo a destra segue la via Zanella fino al n. 107 (incluso). Qui piega ad angolo retto a destra e raggiunge la via Verga ed il limite dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale. Ridiscende in direzione S-SO costeggiando il muro di cinta dell'Ospedale Psichiatrico seguendo la via Verga per un tratto e poi il Vicolo dei Roveri fino ad incontrare la via S. Cilino. Risale questa via e all'altezza del n. 35 (che rimane incluso) entra attraverso un sottopassaggio nella via S. Primo - di cui tutti i numeri rimangono alla parrocchia di S. Giovanni Decollato - tagliando trasversalmente la cosiddetta Corte Francovez. Dalla via S. Primo raggiunge - includendo tutti i numeri della Rotonda del Boschetto - l'inizio del Viale Raffaele Sanzio. Con linea retta il confine si porta da questo punto sulla seconda ansa del Viale del Cacciatore. Piega ora in direzione O lungo il Boschetto e con la linea retta ideale raggiunge prima la sommità della via Bonomo (così interamente compresa) e poi il Campo S. Luigi all'entrata dell'Orto Botanico. Comprendendo di Campo S. Luigi i nn. 1-6 scende lungo la Scala S. Luigi all'inizio della via Pindemonte indi nel Viale XX Settembre a monte del n. 75 e rispettivamente 70 (esclusi), attraversa la Piazza dei Volontari Giuliani, i cui numeri vengono tutti inclusi, e si ricongiunge all'incontro via Giulia-via Kandler con il punto di partenza. La delimitazio

ne descritta viene riportata sulla carta planimetrica allegata alla presente lettera.

art. 4

Sede parrocchiale viene dichiarata la chiesa di S. Francesco d'Assisi sita in via Giulia 70 di proprietà della Provincia Patavina dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Spettano a questa chiesa tutti i diritti e i privilegi delle chiese parrocchiali nessuno rimanendo riservato alla chiesa parrocchiale matrice.

art. 5

La parrocchia di S. Francesco è di libera collazione e viene aggregata, conformemente alla costituzione sinodale 74, al decanato urbano di S. Antonio Taumaturgo.

art. 6

Il clero curato è costituito dal vicario attuale e da due vicari cooperatori come statuito all'art. 5 della Convenzione. Alla loro nomina si provvede ai sensi del diritto canonico e delle disposizioni sinodali, osservate per quanto concerne il vicario attuale, o parroco, le leggi concordatarie e civili vigenti.

art. 7

Le attività pastorali - amministrazione dei sacramenti, predicazione e istruzione catechistica, funzioni sacre, cura d'anime, opere ed istituzioni di apostolato - attese l'art. 4 della Convenzione, si svolgeranno secondo le prescrizioni canoniche e le disposizioni diocesane.

art. 8

Costituiamo pure il beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Francesco d'Assisi la cui dote fondazionale è rappresentata dal capitale di L. 1.100.000 v.n. investito in Titoli di Stato depositati presso l'Ufficio Amministrativo diocesano, nonché a sensi del can. 1410 C.J.C. dalle offerte libere certe e volontarie dei fedeli e dai diritti di stola entro i limiti della tassazione e delle consuetudini diocesane.

Costituiamo inoltre la dote per i due previsti uffici

ci cooperatoriali mediante il capitale complessivo di L. 40.000 v.n. investite in Titoli di Stato depositati presso l'Ufficio Amministrativo diocesano.

art. 9

Per quanto riguarda la gestione economica dei beni parrocchiali si fa richiamo agli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione.

art. 10

L'attività parrocchiale autonoma ed indipendente ha inizio immediatamente all'atto della costituzione canonica della parrocchia. Sarà successivamente avviata la pratica presso le competenti Autorità dello Stato per il riconoscimento della parrocchia agli effetti civili.

La presente lettera fondazionale viene redatta in sei esemplari originali muniti del Nostro sigillo di cui uno è destinato all'Archivio di questa Curia, uno all'Archivio della Provincia Patavina dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, uno all'Archivio della neo eretta parrocchia, uno all'ufficio parrocchiale di S. Giovanni Decollato, uno all'ufficio decanale di S. Antonio Taumaturgo ed uno all'Autorità governativa. Di questa erezione sarà inoltre data notizia agli uffici parrocchiali della B.V. delle Grazie, e del Sacro Cuore e al Comune di Trieste.

Dato a Trieste dalla Nostra Sede Vescovile il giorno 3 ottobre dell'anno 1965 vigilia della festa di S. Francesco d'Assisi.